

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE**Quadriennio 2023/2026 - n. 108****Seduta straordinaria del 10/02/2026**

L'anno **2026**, il giorno **10** del mese di **febbraio**, convocato mediante regolare avviso per le ore **14.00** nella sala riunioni dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, Palazzo di Giustizia al Viale Santa Panagia n. 109, si è riunito con modalità mista il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, composto dai Signori:

		presente	entra ore	esce ore	rientra ore	assente
Avv. Antonio Randazzo	Presidente	X				
Avv. Alessandra Formisano	Vicepresidente	X				
Avv. Domenico Laface	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. Sofia Amoddio	Consigliere	X				
Avv. Salvatore Belfiore	Consigliere	X				
Avv. Vito Antonio Brunetto	Consigliere	X		14.37		
Avv. Maurizio De Benedictis	Consigliere		14.14			
Avv. Umberto Di Giovanni	Consigliere	X		14.22		
Avv. Coletta Dinaro	Consigliere	X				
Avv. Elena Finocchiaro	Consigliere					X
Avv. Matilde Lipari	Consigliere	X				
Avv. Elisa Micciché	Consigliere		14.35			
Avv. Adriana Quattropiani	Consigliere	X		14.38		
Avv. Paolo Signorello	Consigliere					
Avv. Sebastiano Mallia	Consigliere Segretario	X				

per le determinazioni da assumere sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

trasmesse con e-mail del 6/02/2026:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Avvio procedimento di sospensione amministrativa dall'esercizio professionale a tempo indeterminato - art.29 c.4 legge 247/2012 – Mancato pagamento tassa Albo anno 2025 e/o anni precedenti. - Invito a comparire.**

La seduta si svolge tramite collegamento on line via Zoom dal seguente indirizzo:

<https://us06web.zoom.us/j/4455671011?pwd=QW1EcXpnbFo3dGU4N1JrcDFXbFpLdz09&omn=82999805139>

ID riunione: 445 567 1011

Codice d'accesso: 423833

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta alle ore **14.06**, dando atto:

- della presenza fisica, oltre che dello stesso e del Consigliere Segretario, dei Consiglieri:
- del collegamento da remoto dei Consiglieri: **avv.ti. Quattropani, Amoddio, Dinaro, Belfiore, Lipari, Di Giovanni, Laface, Brunetto, Formisano, De Benedictis, Micciché;**

Risultano assenti, per improrogabili impegni professionali, i Consiglieri: **avv. Finocchiaro.**

Si passa pertanto alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Esposto nei confronti dell'avv. OMISSIS

Il Presidente riferisce dell'esposto inoltrato dalla **sig. OMISSIS** nei confronti dell'**avv. OMISSIS**
Il Consiglio,

DISPONE

Sempre ai sensi degli artt. 50, comma IV, e 51, comma I, Legge n. 247/2012, di trasmettere l'esposto di cui sopra, per i profili disciplinari di competenza, al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania e immediatamente all'**avv. OMISSIS**;

Il presente atto è stato adottato all'unanimità dei presenti alle ore 14.08.

2. Avvio procedimento di sospensione amministrativa dall'esercizio professionale a tempo indeterminato - art.29 c.4 legge 247/2012 – Mancato pagamento tassa Albo anno 2025 e/o anni precedenti. - Invito a comparire

2.1 Posizione Avvocati

Delibera n. 2026/02/10_01

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto all'**Avv. OMISSIS** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti”;

vista la **delibera n. 2025/12/02_29**;

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo raccomandata a.r., notificata a mente dell'art. 143 c.p.c., mediante gli adempimenti di legge, incluso il deposito nella casa comunale del luogo di residenza in data 05/2/2026;

rilevato inoltre che l'interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti;
visto l'art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;
ritenuto che l'**Avv. OMISSIS**, sebbene convocato con notificazione effettuata in data 05/2/2026 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è comparso;

DELIBERA

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, l'**Avv. OMISSIS**, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.11.

Delibera n. 2026/02/10_02

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto all'**Avv. OMISSIS** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo a mezzo raccomandata a.r., spedita presso lo studio e domicilio dichiarato, restituita al mittente in quanto sconosciuto all'indirizzo il 18/12/2025;

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, altresì attraverso successiva raccomandata a.r., spedita presso la sua residenza anagrafica, ricevuta il 3/2/2026;

rilevato inoltre che l'interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti;
visto l'art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;

ritenuto che **l'Avv. OMISSIS**, sebbene convocato con notificazione effettuata in data 3/2/2026, non è comparso;

DELIBERA

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, **l'Avv. OMISSIS**, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.33.

Delibera n. 2026/02/10_03

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto all'**Avv. OMISSIS**, al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo a mezzo raccomandata ricevuta il 19/12/2025;

rilevato inoltre che l'interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti;

visto l'art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;

ritenuto che **l'Avv. OMISSIS**, sebbene convocato regolarmente, non è comparso;

DELIBERA

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, **l'Avv. OMISSIS**, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.13.

Delibera n. 2026/02/10_04

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto all'**Avv. OMISSIS**, al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo a mezzo raccomandata a.r., spedita il 21/11/2025;

rilevato che, però, la raccomandata in questione -n. 069022460IT- non risulta, da un controllo effettuato, ancora ferma al 'Centro di lavorazione internazionale';

rilevato inoltre che l'interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti;

DELIBERA

di spostare la convocazione dell'**Avv. OMISSIS** per la prima seduta del **21/07/2026, ore 15.00.**

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.37.

Delibera n. 2026/02/10_05

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto all'**Avv. OMISSIS**, quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l'interessata, previa contestazione dell'addebito, è stato convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo a mezzo raccomandata a.r., spedita il 21/11/2025, e restituita al mittente per compiuta giacenza in data 15/01/2026;

rilevato inoltre che l'interessata non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti;

ritenuto che, sebbene convocata, la parte interessata non è non è comparsa;

DELIBERA

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, l'Avv. **OMISSIS**, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessata dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.38.

2.2 Posizione Praticanti Avvocato

Delibera n. 2026/02/10_06

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto al dott. **OMISSIS** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo a mezzo raccomandata ricevuta il 2/1/2026;

rilevato inoltre che l'interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti;

visto l'art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;

ritenuto che, sebbene convocata, la parte interessata non è non è comparsa;

DELIBERA

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, il dott **OMISSIS** rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.39.

Delibera n. 2026/02/10_07

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto alla dott.ssa **OMISSIS** alla quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo a mezzo raccomandata ricevuta il 19/12/2025;

rilevato inoltre che l'interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti;

visto l'art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;

ritenuto che, sebbene convocata, la parte interessata non è non è comparsa;

DELIBERA

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, la dott.ssa **OMISSIS** rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19

maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.39.

Delibera n. 2026/02/10_08

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto alla dott.ssa **OMISSIS** alla quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo a mezzo raccomandata ricevuta il 20/12/2025;

rilevato inoltre che l'interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti;

visto l'art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;

ritenuto che, sebbene convocata, la parte interessata non è non è comparsa;

DELIBERA

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, la dott.ssa **OMISSIS** rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.40.

Delibera n. 2026/02/10_09

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto al dott. **OMISSIS** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza il 14/1/2026;

rilevato inoltre che l'interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti;

visto l'art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;

ritenuto che, sebbene convocata, la parte interessata non è non è comparsa;

DELIBERA

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, il dott. **OMISSIS** rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.41.

Delibera n. 2026/02/10_10

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto al dott. **OMISSIS** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all’anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l’interessato, previa contestazione dell’addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo a mezzo raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza il 22/12/2025;

rilevato inoltre che l’interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all’anno 2025 e/o anni precedenti;

visto l’art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;

ritenuto che, sebbene convocata, la parte interessata non è non è comparsa;

DELIBERA

di sospendere dall’esercizio dell’attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell’art. 17, comma 1, L. 576/1980, il dott. **OMISSIS** rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l’interessato dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall’art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l’interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell’importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 14.41.

Delibera n. 2026/02/10_11

Il Consiglio,

in merito all’invito a comparire rivolto al dott. **OMISSIS** al quale è stato comunicato l’avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all’anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l’interessato, previa contestazione dell’addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo a mezzo raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza il 22/12/2025;

rilevato inoltre che l’interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all’anno 2025 e/o anni precedenti;

visto l'art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;
ritenuto che, sebbene convocata, la parte interessata non è non è comparsa;

DELIBERA

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, il dott. **OMISSIS** rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.41.

Delibera n. 2026/02/10_12

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto al dott. **OMISSIS** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo a mezzo raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza il 22/12/2025;

rilevato inoltre che l'interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti;

visto l'art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;
ritenuto che, sebbene convocata, la parte interessata non è non è comparsa;

DELIBERA

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, il dott. **OMISSIS** rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.42.

Delibera n. 2026/02/10_13

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto al dott. **OMISSIS** al quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo raccomandata ricevuta il 19/12/2025;

rilevato inoltre che l'interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti;

visto l'art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;

ritenuto che, sebbene convocata, la parte interessata non è non è comparsa;

DELIBERA

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, il dott. **OMISSIS** rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.42.

Delibera n. 2026/02/10_14

Il Consiglio,

in merito all'invito a comparire rivolto alla dott.ssa **OMISSIS** alla quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato per la seguente violazione:

“mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti”;

rilevato che l'interessato, previa contestazione dell'addebito, è stato regolarmente convocato a comparire alla presente seduta del 10/02/2026, giusta comunicazione a mezzo raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza il 15/1/2026;

rilevato inoltre che l'interessato non ha provveduto alla data odierna al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo Tassa Albo Avvocati relativamente all'anno 2025 e/o anni precedenti;

visto l'art. 29 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 ed osservata la procedura ivi prevista;

ritenuto che, sebbene convocata, la parte interessata non è non è comparsa;

DELIBERA

di sospendere dall'esercizio dell'attività professionale, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per la violazione dell'art. 17, comma 1, L. 576/1980, la dott.ssa **OMISSIS**, rilevando che detta sospensione verrà revocata da questo Consiglio quando l'interessato dimostrerà di aver provveduto al pagamento, ex art. 29 comma 6 ultimo periodo L. 247/2012.

Dispone darsi luogo, in considerazione degli effetti inibitori del provvedimento, non differenti da quelli della sospensione disciplinare (cfr. parere C.N.F. n. 108/2014) agli adempimenti previsti dall'art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Dispone che la presente delibera venga notificata alla parte interessata, con avviso che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediatamente esecutiva (cfr. Cass. Civile Sezioni Unite, 19 maggio 2004 n. 9491; parere C.N.F. n. 227/2015 e n. 124/2015) e che il versamento del contributo annuale costituisce anche un dovere deontologico (artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 del Codice deontologico forense), la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art. 70 comma 7 del Codice deontologico forense).

Invita l'interessato a provvedere entro e non oltre il termine di 15 gg. dal ricevimento della presente al versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo annuale relativo agli anni suddetti, con avviso che in mancanza di adempimento spontaneo si darà corso senza ulteriore avviso alle procedure di recupero forzato, costituendo la comunicazione suddetta atto di messa in mora.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14.43.

Alle ore **14.44** la seduta viene chiusa, del che il presente verbale che, letto ed approvato si sottoscrive.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Sebastiano MALLIA)

Il Presidente
(Avv. Antonio RANDAZZO)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI **S I R A C U S A**

Il presente verbale si compone di **nn. 15 (quindici)** pagine, inclusa la presente.

Il Presidente
(Avv. Antonio RANDAZZO)

ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'

Si attesta che il soprastante testo in formato elettronico e il successivo allegato sono conformi agli originali, approvati e sottoscritti come per legge.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Sebastiano Mallia)

Si attesta che il testo -come sopra estratto- è stato fatto oggetto delle estrapolazioni prescritte dall'art. 24, comma VI, lettera d), L. n. 241 del 7/8/1990 e dall'art. 5-bis, commi II, lettera a), e IV del D. Lgs.14/3/2013, n. 33, rimanendo per il resto conforme all'originale.

Il Consigliere Responsabile della pubblicazione
(Avv. Elena Finocchiaro)

Si conferma che il testo -come sopra estratto- è stato fatto oggetto delle estrapolazioni prescritte dall'art. 24, comma VI, lettera d), L. n. 241 del 7/8/1990 e dall'art. 5-bis, commi II, lettera a), e IV del D. Lgs.14/3/2013, n. 33, rimanendo per il resto conforme all'originale.

Il R.P.C.T. del C.O.A. di Siracusa
(Avv. Salvatore Belfiore)

Firmato digitalmente da

Sebastiano Giuseppe Gregorio Mallia

T = Segretario Ordine
Avvocati Siracusa
C = IT

Firmato digitalmente da: Elena
Finocchiaro
Data: 25/05/2026 09:51:12

Firmato digitalmente da:

Salvatore Belfiore